

Le successioni

Il passaggio dei beni

DIRITTI E DOVERI

Erede e legatario pari non sono

Il primo può ottenere l'intero patrimonio, l'altro si limita a uno o più beni

Dopo aver analizzato — punto per punto — le novità introdotte dalla Finanziaria in materia di successioni e donazioni vediamo dove si "innestano", spiegando come funziona il diritto di successione in Italia.

Nel linguaggio giuridico la parola successione sta a significare il subentro di un soggetto ad un altro soggetto in una determinata situazione giuridica. Si pensi al caso in cui Tizio vendi il suo terreno a Mevio: quest'ultimo è detto successore o avente causa di Tizio (il quale è detto «autore» o «dante causa») in quella situazione giuridica chiamata proprietà del fondo di Capua.

Nell'esempio appena fatto si trattava di successione tra persone viventi; quando invece il su-

PER LEGGE

Ci sono tutele per il coniuge e per i parenti più stretti quando manca un'espressa determinazione

bentro di un soggetto a un altro avviene in seguito al decesso di quest'ultimo, si ha la cosiddetta successione a causa di morte. Ad esempio: alla morte di Antonio, si ritrova un testamento con il quale il defunto ha disposto di lasciare l'intero suo patrimonio al cugino Cesare, a eccezione delle azioni della società Alfa, che il testatore ha disposto a favore dell'amico Sempronio. In questo caso sia Cesare che Sempronio sono successori (a causa di morte) di Antonio, loro autore o dante causa.

Il «de cuius»

Il defunto, nel gergo ereditario, è spesso individuato con il termine «de cuius»: si tratta di un modo di dire ricavato da un'espressione latina, che sta a significare la persona «della cui eredità si tratta» (is de cuius hereditate agi-

tur). Se il de cuius ha lasciato un testamento, egli è altresì individuato più precisamente con la parola «testatore».

L'eredità e il legato

Nell'ultimo esempio appena fatto, si aveva un testamento nel quale una persona aveva ricevuto l'attribuzione dell'intero patrimonio del de cuius, mentre a un'altra persona era stato lasciato solo un determinato bene (le azioni di una società).

Secondo le indicazioni riportate nel Codice civile, chi riceve l'intero patrimonio del defunto o una quota di tale patrimonio (ad esempio: la metà, un quarto, eccetera) si dice successore a titolo universale o erede; chi invece riceve beni determinati si chiama successore a titolo particolare o legatario.

Peraltro, per istituire erede una determinata persona, non necessariamente nel testamento devono essere scritte espressioni come: «nomo erede Tizio» oppure «lascio a Tizio la mia eredità»; è sufficiente infatti che a una persona sia lasciato l'intero patrimonio del testatore o una quota di esso perché il beneficiario di tale attribuzione sia qualificabile come erede.

Al contrario, l'attribuzione di un determinato bene non sempre corrisponde a un legato: se, infatti, dall'interpretazione del testamento risulta che il defunto intendeva assegnare quel determinato bene come quota del suo patrimonio, ecco allora che anche il beneficiario di quel bene sarà considerato erede.


Casi classici di istituzione ereditaria attraverso l'attribuzione di determinati beni si hanno quando il testatore dispone, ad esempio: «lascio tutti i miei beni mobili a Mario e tutti i miei beni immobili a Sempronio»; oppure «dispongo con questo testamento dell'intero mio patrimonio ma in particolare intendo che della mia casa in città sia proprietario Mevio, mentre Tizio abbia la proprietà della mia casa in campagna».

Il caso. «Sì» con riserva per rispondere in modo limitato dell'eventuale passivo

L'obbligo. Chi subentra è chiamato a garantire la soddisfazione dei creditori

I gradi di parentela

Per determinare il grado di parentela occorre fare riferimento al numero di generazioni che intercorrono tra due parenti passando sempre attraverso il capostipite comune. Così, per esempio, fra padre e figlio c'è una sola generazione e la parentela è di 1° grado, mentre tra fratelli ce ne sono due e il legame è di 2° grado (il percorso è fratello A - padre - fratello B). Fra due cugini, invece ci sono quattro generazioni e la parentela è di 4° grado.



La procedura. L'ingresso del beneficiario

Anche il singolo cespite può essere rifiutato

Ci sono parecchi casi in cui è fondamentale qualificare esattamente le attribuzioni a causa di morte e distinguere, perciò, tra erede e legatario. Occorre ricordare, ad esempio, che la persona nominata erede non assume automaticamente tale qualità alla morte del de cuius: per diventare erede occorre infatti accettare l'eredità con le modalità che saranno indicate nelle pagine seguenti.

Se quindi l'istituzione d'erede non viene accettata, non si acquista la qualità di erede (e tantomeno il patrimonio del defunto). Per il legatario invece il discorso è opposto: il legatario infatti è acquisito automaticamente dal beneficiario per il solo fatto della morte del de cuius. Le ragioni di questa diversa disciplina dei due casi vanno individuate essenzialmente nel fatto che il legatario determina, il più delle volte, un incremento delle attività di cui si compone il patrimonio del legatario e quindi non viserebbe ragione che il legatario respingesse l'acquisto del bene che gli viene offerto (tanto vale dunque che tale acquisto avvenga automaticamente: anche se egli fosse gravato del pagamento dei debiti del defunto, ne risponderebbe pur sempre nei limiti del valore di ciò che gli è stato legato).

Vapreciso peraltro che il legatario, se non intende acquistare il legato, non è costretto ad assistere passivamente all'ingresso nel suo patrimonio del bene indicato dal testatore: egli può benissimo compiere un atto, chiamato rinuncia al legato, con il quale determina la fuoriuscita dal suo patrimonio del bene che il testatore gli aveva legato e che egli aveva acquista-

to automaticamente a seguito del decesso del testatore stesso.

L'erede, viceversa, subentra nell'intero patrimonio del defunto (o in una sua quota) e quindi deve rispondere di qualsiasi passività che sia imputabile ad de cuius. È opportuno che l'acquisto del patrimonio ereditario sia rimesso a una sua esplicita manifestazione di volontà in tal senso oppure che sempre alla sua personale volontà sia riservata la decisione di accettare con il beneficio d'inventario (con le modalità e gli effetti che oltre vedremo) o addirittura di rinunciare all'eredità.

Per designare il soggetto che ha la possibilità di divenire erede mediante l'accettazione dell'eredità, si parla di «chiamato all'eredità»: egli infatti è chiamato ad esprimersi se intende divenire o meno successore universale del de cuius.

Dal primo chiamato all'eredità, per legge o per testamento, vanno poi distinti i «chiamati ulteriori», di cui pure si dirà nelle pagine successive: e cioè quei soggetti a cui verrebbe offerta la possibilità di accettare l'eredità e quindi di divenire eredi se i primi chiamati non potessero o non volessero accettare l'eredità. Si pensi al caso di Tizio nel cui testamento è nominato erede Caio ma è altresì disposto che se Caio non può o non vuole accettare l'eredità, in suo luogo subentri Mevio. Alla morte di Tizio, il primo chiamato è Caio, mentre Mevio si designa come chiamato ulteriore (in quanto è il soggetto a cui l'eredità è offerta se Caio ad esempio rinunciava all'eredità oppure fosse premorto a Tizio).

Gli oneri. I rapporti giuridici del defunto

Responsabilità «modulate» sui debiti rimasti

La distinzione tra eredità e legato non ha un rilievo solamente teorico, ma ha una grande importanza pratica: e l'aspetto sicuramente più evidente della differenza tra eredità e legato è quello riguardante l'individuazione del soggetto che deve far fronte ai debiti che il defunto avesse contratto e non pagato prima del suo decesso.

Per introdurre questo discorso è necessaria peraltro una breve premessa sul concetto di patrimonio ereditario.

Il patrimonio

Nel linguaggio comune per patrimonio si intende un'entità di grande valore («mi è costato un patrimonio»); e non raramente la parola patrimonio viene utilizzata come sinonimo di ricchezza («Tizio ha un notevole patrimonio»).

Nel linguaggio giuridico per patrimonio si intende invece l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo a un dato soggetto: in altri termini, l'insieme dei beni di cui una persona è titolare (ad esempio, le sue proprietà immobiliari) e l'insieme dei debiti che la stessa persona ha contratto.

I debiti

Ora, alla morte di una persona, i suoi debiti non vengono certo cancellati per il solo fatto del decesso: qualcuno ne dovrà pur sempre rispondere, altrimenti i suoi creditori ne riceverebbero un ingiustificato danno. E quindi, quando un soggetto decede, non le sole sue attività ma anche tutte le sue passività (e cioè appunto l'intero suo patrimonio) si devolvono ai suoi successori.

Però, mentre il legatario subentra solo in uno o più beni determinati dal testatore, l'erede subentra nell'universalità del patrimonio del de cuius o in una quota di esso, con la conseguenza che il legatario non è tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre l'erede è obbligato a pagarli (nello loro totalità o in una quota proporzionale alla quota di eredità che gli è stata attribuita: ad esempio, se ci sono tre eredi cui l'eredità spetta in ragione di un terzo ciascuno, ai debiti ognuno di essi dovrà far fronte per un terzo).

Infatti il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano tutt'uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddisfazione delle sue ragioni sia mediante i beni già appartenuti al de cuius sia mediante quelli di proprietà dell'erede e che non siano di provenienza ereditaria.

Occorre precisare, peraltro, che il testatore ben può disporre che anche il legatario

deba pagare in tutto o in parte i debiti ereditari: ma anche qui la qualità di legatario è assai rilevante, in quanto chi riceva un legato e sia incaricato dal defunto di pagare i suoi debiti, risponde di questi debiti al massimo per un valore pari a quello del legato ricevuto.

L'erede invece (a meno che non abbia accettato con il beneficio d'inventario) risponde dei debiti anche se il loro valore è superiore al valore delle attività che compongono il patrimonio ereditario.

I rimedi

Per evitare di rispondere illimitatamente (e quindi anche con il proprio patrimonio) dei debiti ereditari, pur senza voler rinunciare alla qualità di erede, l'unica strada rimane dunque quella di accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, con le modalità e gli effetti che più oltre saranno illustrati: qui basta anticipare che il beneficio d'inventario serve a circoscrivere la responsabilità dell'erede nei confronti dei debitori del de cuius nei limiti delle attività ereditate, in modo che, insomma, non venga intaccato dei debitori del de cuius il patrimonio personale dell'erede stesso.

L'esempio



Esempi. Testamentaria, legittima e necessaria

Se la volontà manca o è incompleta

Spesso, nelle pagine seguenti, si farà riferimento ai concetti di successione testamentaria, legittima e necessaria e quindi è utile anticipare qui un breve cenno su questi concetti.

LA VIA D'USCITA

Nell'ipotesi in questione la legge riconosce comunque i diritti al coniuge e ai parenti più stretti

La successione testamentaria è la devoluzione del patrimonio ereditario secondo le disposizioni dettate dal de cuius in un testamento.

Qualora non vi sia un testamento o il testamento non disponga di tutte le so-

stanze del de cuius, l'eredità si devolve secondo i criteri della successione legittima (o per legge).

In altri termini, il Codice civile indica una serie di soggetti (detti eredi legittimi) che subentrano nell'eredità, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto, a partire da quelli di grado più stretto fino a giungere, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto (per determinare i gradi di parentela si veda il grafico qui sopra).

Oltre il sesto grado il rapporto di parentela è talmente labile da far venire meno le ragioni che hanno consigliato al legislatore di individuare nei parenti i soggetti che subentrano nei beni del de cuius in assenza di testamen-

to: e se dunque mancano parenti entro il sesto grado, l'eredità si devolve a favore dello Stato.

La tutela

I concetti di successione testamentaria e di successione legittima si intersecano poi con quello di successione necessaria: il Codice civile riserva infatti a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti «legittimari» o «eredi necessari») una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale questi congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rap-

L'apertura

L'apertura Spesso si fa riferimento al concetto di apertura della successione. Secondo il Codice civile, la successione si apre nel momento della morte della persona della cui si eredità si tratta. Inoltre sempre il Codice civile stabilisce che la successione si apre nel luogo dove il defunto aveva il proprio ultimo domicilio.

Il domicilio Per "domicilio" secondo il Codice civile, si intende il luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Per "residenza" invece si intende il luogo in cui una persona ha stabilito la sua dimora abituale.

porti di intensa familiarità, impedendo che con le disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata «quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata»): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.

Atti validi

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesse (cioè dimenticò) o diseredò con un agiscano in giudizio con la co-

siddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

Si pensi al caso di un marito vedovo che muoia senza testamento lasciando un'eredità di 150mila euro e che abbia effettuato in vita donazioni di valore 150mila euro in favore di estranei.

I due figli suoi unici eredi hanno diritto a una quota di riserva pari ai due terzi di 200mila euro (e cioè del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni al valore dei beni che il defunto lascia alla sua morte): i 200mila euro dovuti ai figli pertanto saranno composti con 150mila euro lasciati dal padre alla sua morte e con 50 mila euro recuperati impugnando le donazioni effettuate dal padre stesso. Fino a quell'eventuale impugnazione però le donazioni restano valide ed efficaci.

concorre sul complessivo patrimonio del defunto, comprendente quindi anche le quote ereditate dalla prima moglie. Il marito può liberamente vendere le sue quote di comproprietà (salvo il configurarsi di un diritto di prelazione a favore dei coeredi) ma non certo l'intera proprietà dei beni ereditati se ne è proprietario solamente pro-quota.

È possibile fare il testamento olografo nominando eredi universali dei terreni e della casa i due figli, lasciando alla moglie solo l'usufrutto di tutti i beni? E se la moglie è d'accordo nel volere solo l'usufrutto, cosa si deve fare perché il testamento sia valido?

Al coniuge, in presenza di più figli, è necessariamente riservata la quota di 1/4 dell'eredità, in piena proprietà e non in usufrutto. Il testamento che attribuisca al coniuge solo l'usufrutto, pur essendo da questi impugnabile, è comunque valido: resta dunque solo da sperare

che il coniuge superstite non impugni il testamento dopo la morte del marito. È priva di valore qualsiasi rinuncia all'impugnazione effettuata prima della morte del testatore.

Sono rimasto vedovo, abito in una casetta di mia proprietà; ho ritenuto giusto donare la casa a mia figlia riservandomi l'usufrutto. Successivamente mi sono risposato. Gradirei sapere se il diritto d'usufrutto di cui attualmente godo in caso di mia morte può essere goduto anche dalla mia nuova moglie vita natural durante.

L'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario. Se l'usufruttuario cede a terzi il proprio diritto, l'usufrutto ceduto si estingue, al più tardi, con la morte del cedente. L'unica soluzione nel caso prospettato è la stipula di un atto con il quale la figlia riconosca l'usufrutto anche alla seconda moglie di suo padre.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Mio padre, morendo, ha disposto di attribuire a me tutta l'eredità con l'usufrutto generale a favore di mia madre. Ora io avrei necessità di vendere un appartamento. Come fare?

Secondo l'articolo 550 del Codice civile, quando il testatore dispone di un usufrutto il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Inoltre, va detto che se esiste accordo tra usufruttuario e nudo proprietario circa la vendita di un immobile, il ricavato va ripartito in proporzione al valore del diritto di ciascuno.

Se invece l'usufruttuario non vuole vendere, il nudo proprietario può benissimo vendere la sola nuda proprietà incamerando totalmente il relativo ricavato: in tal caso, tuttavia, l'acquirente consegue la sola nuda proprietà, gravata dall'usufrutto del terzo.

2 Dopo il divorzio volendo contrarre nuovo matrimonio "in separazione dei beni" il mio patrimonio passerà per successione direttamente ai miei due figli, oppure dovranno dividere il capitale con la persona che diverrebbe mio marito? In tal caso vorrei sapere come posso fare per lasciare tutto a loro.

La separazione dei beni non esclude il diritto del coniuge a rientrare nella categoria di coloro cui la legge riserva una quota minima di eredità. Il Codice civile stabilisce infatti che nel caso di concorso all'eredità tra coniuge e più figli, un quarto del patrimonio ereditario spetta al coniuge superstite, mentre la metà va ai figli. Per lasciare dunque quote più sostanziose possibili ai propri figli, si può disporre per testamento che a costoro sia attribuita oltre alla parte già prevista dalla legge (cioè 1/2), anche la parte del patrimonio ereditario di cui il defunto poteva disporre, che corrisponde a 1/4. Va infine ricordato peraltro che al coniuge superstite spettano in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

3 Ho una casa intestata a me, vorrei sapere: 1) posso intestare la predetta casa oltre a me anche a mia moglie? 2) È conveniente vendere ora la casa con la riserva di abitazione almeno per altri 15/20 anni?

1) Ipotizzando in questa risposta l'assenza di figli, va detto innanzitutto che per intestare la casa anche alla moglie occorre procedere ad una donazione e scontare quindi le spese del rogito notarile e le imposte ipotecaria e catastale. 2) Una soluzione interessante potrebbe essere la vendita con riserva di usufrutto vitalizio: il venditore, oltre a ricevere il pagamento del prezzo, mantiene la disponibilità dell'immobile fino alla sua morte e tutte le spese gravano sull'acquirente.

4 Mio padre, alla morte di mia madre, ha ereditato insieme a noi figli una quota del patrimonio di mia madre. La nuova moglie di mio padre, in caso di morte di mio padre, che diritti ha su quanto mio padre ereditò da mia madre? Può mio padre vendere i beni già appartenuti a mia madre?

La nuova moglie, in caso di morte del marito,